

OBBLIGO DI QUALIFICA DEI TECNICI MANUTENTORI E PRESIDII ANTINCENDIO – RIEPILOGO OPERATIVO E CONVENZIONE

Dal prossimo **25 settembre 2025** (fatte salve eventuali ulteriori brevi proroghe), **entrerà in vigore l'obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.**

È bene precisare che il suddetto obbligo non **riguarda** soltanto **le imprese** operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle **che svolgono attività di manutenzione dei presidi antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno); l'obbligo è quindi trasversale a vari settori economici di attività: installazione di impianti, serramenti, meccanica e legno.**

Sintesi procedure:

1. Presentazione della domanda di ammissione all'esame

L'intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, **unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE**, sul portale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – [Servizialcittadino|Home](#) – compilando, nella finestra “*Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati*” un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda, appunto, qualificarsi.

Inoltre, chi intende ottenere la qualifica di tecnico manutentore deve, prima di inoltrare l'istanza tramite il portale, contattare la sede d'esame presso cui desidera sostenere la prova, per definire gli adempimenti amministrativi necessari

La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d'esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade (vedi meglio oltre) nel **caso di esame 1 oppure di esame 2**, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.

Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA.

Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può **delegare**, per le attività suddette, **altra persona fisica.**

2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT)

In premessa, si sottolinea che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare a effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025.

Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell'esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.

In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un **Nulla Osta Transitorio (NOT)** che consente alla persona di continuare a operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, **un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione.** Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, o il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

Successivamente alla data del 25 settembre 2025, i manutentori, per continuare a svolgere attività di manutenzione ordinaria, dovranno alternativamente:

- essersi qualificati, col superamento di un esame (Caso 1: completo – Caso 2: semplificato);

oppure

- in attesa dell'esame, completo o semplificato, essersi dotati di un "Nulla Osta Temporaneo" - NOT, richiedibile entro il 25.09.2025 sul portale ad hoc del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Criteri di esame aggiornati

L'esame mira a verificare il possesso di **conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio** prescelto.

Sono possibili due modalità, alternative, di esame:

- **Caso esame 1:** esame «completo» con **prova scritta, orale e pratica**, a seguito di **corso di formazione**. E' ammessa (ma **NON obbligatoria** per l'esaminando) l'allegazione e validazione, ai fini dell'acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.
- **Caso esame 2:** esame «ridotto», **orale + pratico**, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre **obbligatorio** allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono **valutazioni basate su punteggi per ogni prova**, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare.

Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di "sbarramento", al superamento delle quali la persona s'intende qualificata per un dato presidio.

Nel caso 1 la soglia è 70/100 mentre, nel caso 2, la soglia è 50/100.

Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame (tabella sinottica in allegato).

La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti.

In ambedue le modalità d'esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti.

I respinti all'esame "semplificato" potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi per la terza volta, un esame completo, "caso 1", ma solo previa frequenza d'un corso di formazione obbligatorio.

4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

prima del 1° settembre 2021 (titolo di "attestazione di idoneità tecnica"): in questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l'attestato di fine corso garantisce l'acquisizione "automatica" di 5 punti.

5. Aggiornamento delle tariffe

Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del Corpo nazionale dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi **integrare il pagamento per la differenza**.

Infine, si precisa come l'attestato di qualifica abbia una **durata di 5 anni**, al termine dei quali è **obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento**, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.

6. Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi (in allegato)

Come si può evincere dalla tabella, viene ora valorizzata sia l'esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci), sia il titolo di studio, sia - infine - eventuali corsi o aggiornamenti effettuati purché inerenti alla qualificazione richiesta.

Per completezza informativa si condividono i seguenti LINK:

- [ELENCO SOGGETTI FORMATORI, CENTRI DI FORMAZIONE E SEDI D'ESAME](#)
- [PORTALE ABILITAZIONE TECNICI MANUTENTORI QUALIFICATI](#)

Si comunica infine che, in materia di formazione ed esame di qualifica per tecnico manutentore antincendio, **Confartigianato ha provveduto alla sottoscrizione di una convenzione a favore delle imprese associate con FiSA - Fire Security Association** (<https://www.fisa-association.org/>).

FiSA è, dal 2023, un Soggetto formatore autorizzato all'individuazione e qualifica dei centri per lo svolgimento dei corsi per tecnici manutentori qualificati e delle sedi d'esame, in accordo al DM 01/09/2021 (Circ. DCPREV 5479/2923, 11/04/2023). I Centri di formazione ed esame FISA sono presenti in cinque regioni italiane.

Le imprese Associate interessate, potranno quindi beneficiare di:

- tariffe agevolate per l'iscrizione ai corsi ed agli esami (caso 1 – esame completo: scritto + orale e prova pratica);
- tariffe agevolate per l'iscrizione ai corsi (volontari) di “ripasso” (persone con esperienza almeno triennale; caso 2 – esame semplificato: solo orale e pratica);
- priorità di accesso nei calendari delle sessioni formative.

Il Soggetto formatore FiSA copre l'attività formativa e d'esame sui seguenti presidii antincendio:

- P.1 Estintori portatili ed Estintori Carrellati
- P.2 Reti idranti antincendio
- P.3 Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- P.4 Sistemi automatici “sprinkler”
- P.5 Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
- P.6 Sistemi di allarme vocale per gestione emergenze
- P.7 Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- P.8.1 Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFEC)
- P.8.2 Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFEC) e Vent.ne (SVOF)
- P.9 Sistemi a pressione differenziale
- P.10 Sistemi a schiuma (solo dopo aver superato il corso “sprinkler”).

ALLEGATO

Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae

Parametro	Punteggio			Valore massimo del parametro
Esperienza pregressa*	1 punto per ogni anno di esperienza pregressa			10 punti
	2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008			2 punti
Titolo di studio (tecnico o professionale)**	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Laurea triennale	Laurea magistrale	3 punti
	1 punto	2 punti	3 punti	
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta***	1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d'esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell'emissione dello stesso;			5 punti
	Punteggio massimo totalizzabile ****			10 punti
<p>* Viene valutata l'esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d'esame. ** I titoli di studio non sono cumulabili. *** È escluso il corso di formazione D.M. 1/09/2021 per l'ammissione all'esame per i candidati del CASO 1 **** Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti</p>				